STATUTO

A.I.L.E. APS

Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofagocitica APS

"Mario Ricciardi's Brothers PROGETTO HLH"

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofagocitica". Sottonome: "Mario Ricciardi's Brothers – Progetto HLH" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "AILE" APS.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale fino all'istituzione del Registro Unico Terzo Settore. L'assunzione della nuova denominazione APS (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi della Legge n. 383/2000, sarà sospensivamente condizionata con l'entrata in vigore del RUNTS e ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in San Giorgio a Cremano (NA), Viale Formisano, n. 59. Essa, fermo restando il carattere unitario, potrà costituire sedi e sezioni distaccate anche in altre province e città ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 2. Scopi

L'AILE è un'associazione senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare negli ambiti:

I. EDUCAZIONE/FORMAZIONE lett.(h): Promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, al fine di studiare e curare le patologie dovute a mutazioni dei geni responsabili della Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare a progetti di ricerca intitolati a Mario Ricciardi. Suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi dei soggetti affetti da patologie derivanti dalle mutazioni dei geni responsabili dell'HLH. Contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente circa i supporti indispensabili, i malati e le loro famiglie, informandoli sugli studi in corso, le terapie, i luoghi di assistenza e i centri per la diagnosi.

Promuovere, per la concreta realizzazione di tali attività, i contatti e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, i Centri ospedalieri e con tutti gli altri servizi territoriali utili, pubblici e privati, nazionali e mondiali, ed, inoltre, stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni, società o enti aventi scopi connessi ai propri.

Curare il collegamento e la collaborazione con altre associazioni italiane e straniere, aventi analogo oggetto.

II. CULTURA lett.(i): Organizzazione e gestione di attività culturali e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato.

Promuovere e favorire, attraverso incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni, il sorgere di associazioni, iniziative, progetti medico scientifici, scambi di informazioni tra medici e ricercatori in ambito nazionale e internazionale per la tempestiva diagnosi e lo studio dell'HLH, sollecitando anche interventi pubblici e legislativi.

Promuovere ed organizzare convegni, seminari e incontri, di divulgazione sulle tematiche relative ai trapianti di cellule staminali, monotematici sull'HLH, con l'aiuto di consulenti scientifici competenti.

Prestare collaborazione alle principali associazioni nazionali per sensibilizzare la pubblica opinione sui temi della donazione di cellule staminali e del cordone ombelicale.

III. **SOLIDARIETÀ** lett.(o): attività commerciali, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio eguo solidale.

lett.(u): Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, medicine o servizi a sostegno di persone colpite dalla malattia, se appartenenti a nuclei familiari che versano in stato di acclarato disagio economico. Promuovere un servizio di assistenza sociale e sociosanitaria, stabilendo una rete di comunicazione tra le famiglie di pazienti e sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale degli ammalati e delle loro famiglie, aiutandoli, con l'ausilio di risorse competenti, al reinserimento nella vita sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legislazione vigente.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3. Soci

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa a carico dei soci non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non potranno partecipare alle votazioni dell'assemblea sia Straordinaria che Ordinaria, né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi, fintantoché restano morosi nel pagamento della quota annuale, perdono l'eleggibilità attiva e passiva.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Se l'associato resta moroso allo scadere della seconda quota annuale, perde automaticamente la qualifica di socio.

ART. 4. Perdita della qualifica di associato

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare, anche via mail, al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti riperuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata a mezzo lettera, mail o in qualsiasi altro modo tracciabile al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Oltre che per detta ipotesi di esclusione, i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- persistente morosità nel versamento della quota associativa pur dopo un sollecito scritto;
- decadenza per assenza ingiustificata per due anni alle Assemblee sociali;
- compimento di azioni indegne che arrecano pregiudizio al prestigio dell'Associazione;
- morte.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, hanno cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Ugualmente nessun diritto sul fondo comune spetta agli eredi dell'associato defunto.

ART.5. Diritti e obblighi dei soci

L'Associazione può, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o occasionali, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Tutti i soci hanno **uguali diritti**: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART.6. Organi sociali e cariche elettive

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il segretario (eventuale);

il tesoriere (eventuale);

il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);

il Collegio dei Probiviri Revisori (eventuale).

Tutte le cariche sono elettive.

ART.7. Assemblea dei soci

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, mediante avviso scritto da inviare a mezzo mail o lettera non raccomandata agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto:
- in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- nomina il liquidatore

con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART.8. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea che ne stabilisce il numero prima di procedere al voto; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea dei soci.

La convocazione, senza formalità di procedura, e inviata dal Presidente almeno sette giorni prima delle riunioni. In difetto di convocazione sono valide le riunioni in cui sono presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, anche svolte in videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea

- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio stesso).

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere ricoperte solo dagli associati, in regola con il pagamento delle quote.

Tutte le cariche sociali durano tre anni o fino alla prima assemblea ordinaria successiva alla scadenza. Chi ricopre una carica sociale alla scadenza può ricevere ulteriori mandati senza limiti.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Federati, nominati dal Consiglio Direttivo. E' ammessa la figura del Direttore Esecutivo con la funzione di staff operativo della presidenza.

ART.9.Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione.

Il Presidente, con l'ausilio del segretario, convoca il consiglio direttivo e provvede, su delibera di questo, alla convocazione delle assemblee degli associati. Sempre con l'ausilio del segretario, provvede all'aggiornamento del registro dei soci.

Il presidente ha la rappresentanza anche in giudizio. A tal fine, può conferire mandato ad avvocati per proporre azioni giudiziarie di cognizione o esecutive, o per resistervi. Le liti attive devono essere autorizzate dall'assemblea degli associati, ma in caso di necessità, possono essere promosse su iniziativa del Presidente e sottoposte alla ratifica della prima assemblea successiva.

In caso di urgente necessità, assume i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 10. Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11. Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
- si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
- cura l'archivio dell'Associazione;
- può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio direttivo e alle assemblee degli associati, avendo in particolare la cura dei relativi verbali.

Art. 12. Tesoriere

Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e

l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle opegazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Art. 13. Il Collegio dei Revisori dei Conti

L' Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo amministrativofinanziario dell'organizzazione.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 14 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Art. 14bis. Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD.

Art. 15. Bilancio

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo, la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative all' anno trascorso e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 marzo. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- iniziative promozionali;

- raccolta fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ecc., con la cessione dei beni di modico valore. Avrà rendicontazione separata.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 16. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 17. Norma finale

Il presente Statuto sarà registrato ai sensi dell'art. 82 c.3 del Dlgs 117/2017 e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si applica quanto previsto dal DLgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Napoli, 14 febbraio 2020

Il Segretario

Giudizioso Carmela Carmela Grustistoss II Presidente

Ricciardi Sgo
Wyo Deur